

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI

AL COLLEGIO CIRCONDAZIALE DEI GEOMETRI E G.L. DI LUCERA

(Delibera del Consiglio Direttivo n. 55 del 24/06/2021)

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del D.L. L.23.11.1944 n 382 secondo capoverso:

"Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari."

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagate le somme dovute". (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536). Si vedano oltre anche la legge 8 agosto 1977, n. 585 e la legge 10 giugno 1978, n. 292."

Spetta al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera di seguito solo Collegio, di determinare la quota annuale di iscrizione ed esigerla.

La quota stabilita su determinazione del Consiglio Direttivo, verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. L.23.11.1944 n 382, che ha modificato quanto previsto dal R.D.11/2/1929 n. 274-

Art. 2) - QUOTA ANNUALE

Per quota annuale, si intende la quota d'iscrizione albo dovuta annualmente da tutti gli iscritti, con e senza partita IVA, dalle STP (società tra Professionisti) e dagli iscritti nell'elenco speciale, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

La quota è sempre dovuta, anche se l'iscritto risultasse moroso o sospeso, la revoca della sospensione potrà avvenire solo dopo il pagamento delle quote e diritti arretrati dovuti, nonché ogni altra spesa che il Collegio ha sostenuto sia per la notifica degli atti legali, raccomandate ed altro, ossia ogni ed ulteriore costo sostenuto per essere stati costretti ad adire vie legali per il recupero delle quote/quota arretrate.

La quota è altresì comprensiva del contributo al CNG.

La quota è sempre dovuta anche per un solo giorno di iscrizione dell'anno solare, salvo che la domanda di cancellazione dell'albo, pervenga a mezzo PEC o Raccomandata alla sede del Collegio entro il 31.dicembre dell'anno in corso, per le raccomandate farà fede la data di inoltro dall'Ufficio Postale.

Salvo comprovate necessità, intervenute nel corso dell'anno, per gravi malattie o decesso dell'iscritto, il C.D. del Collegio potrà a richiesta dell'iscritto o suo erede, procedere anche all'annullamento della quota dovuta.

La quota non è dovuta all'iscritto che proviene per trasferimento da altro collegio, dove ha regolarmente versato la quota annuale ed è in regola con i relativi versamenti degli anni pregressi.

Art. 3 – DELIBERAZIONE DELLA QUOTA

L'importo della quota viene determinata, salvo casi eccezionali, all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, nella eventualità di mancata discussione, la quota si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo con le medesime modalità dell'anno in corso.

In quella sede potranno stabilirsi importi e quote eventualmente diverse tra gli iscritti ordinari e gli iscritti nell'elenco speciale e delle STP.

Art. 4 – la quota d'iscrizione dovrà essere corrisposta entro il 30 Aprile di ogni anno solare, senza alcuna possibilità di frazionamento e quindi in unica soluzione, come da bollettini di pagamento pago PA, che il Collegio farà pervenire a tutti gli iscritti sulla loro posta certificata; non è ammesso nessun altro mezzo di pagamento

Art. 5 – AGEVOLAZIONI

In caso di prima iscrizione e comunque fino al 30^a anno di Età, il nuovo iscritto, è esentato dalla tassa di iscrizione.

Ai pensionati, iscritti solo albo, che non esercitano la professione e hanno cessato la partita IVA nell'anno precedente, la quota albo, sarà dovuta nella misura del 50% di quella stabilita per gli iscritti ordinari.

Gli iscritti solo albo, che non si trovano nella posizione precedente, pagano per intero la quota albo.

Gli iscritti pensionati solo Albo, che risultano iscritti per oltre 50 anni al collegio, sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 6 – PAGAMENTO QUOTA

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione. Le quote pregresse verranno recuperate con le modalità descritte ai capitoli successivi.

Art. 7 – PUBBLICITA'

La segreteria del Collegio informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con relativo avviso pubblicato sul sito del Collegio ed inoltrando contemporaneamente agli iscritti il bollettino Pago P.A., con gli estremi della scadenza, sulla posta certificata, il Collegio non sarà responsabile se vi sono state variazioni di posta certificata non comunicate al Collegio.

Art. 8 - MOROSI

Gli iscritti che non pagano il contributo entro la scadenza di cui all' art. _4_ sono ritenuti morosi.

Dal giorno successivo alla scadenza verranno applicati gli interessi moratori secondo quanto disposto dalla normativa che disciplina la lotta contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.L. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni),

*Il computo verrà effettuato sulla base del DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91. Gli **interessi moratori** nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. Il saggio di interesse di mora per il 1° semestre 2021, inclusa la maggiorazione prevista, è pari all' 8,00 %.)Comunicato MEF, GU n.29 del 04-02-2021)*

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dagli interessi di mora nelle ipotesi dovute a cause gravi di malattia o di forza maggiore che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 9) SOSPESI

L'iscritto che, dopo UN ANNO di sospensione per morosità a tempo indeterminato, non provvede a sanare la propria posizione amministrativa nei confronti del Collegio, è deferito in automatico al Consiglio di Disciplina Territoriale per i relativi provvedimenti, per mancato rispetto al Regolamento per la disciplina e del codice deontologico, fermo restando il procedimento di recupero delle quote, interessi e rimborso spese dovute, come determinate agli articoli precedenti, anche a messo riscossione coatta.

Art. 10) APPLICABILITA' e NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento, in considerazione dello stato pandemico di questo anno e del passato anno 2020, entra in funzione anche per il corrente anno con la ratifica per la sua approvazione con delibera di Assemblea, preceduta dal deliberato di consiglio ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

Fino alla data di applicazione del presente regolamento, valgono le norme e le consuetudini in essere già per l'anno corrente.

